



# REGIONE MOLISE

**LEGGE REGIONALE 13 Maggio 2025 , N. 3**

---

***LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE ANNO 2025***

---

Il Consiglio Regionale ha approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

## Art. 1

### *Finalità*

1. La Regione Molise con la presente legge provvede, per il periodo 2025-2027, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

## Art. 2

### *Rifinanziamento di leggi regionali*

1. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'allegata Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al Decreto legislativo 118/2011)" e della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

2. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nell'allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) e della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

## Art. 3

### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2025-2027 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

## Art. 4

### *Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti*

1. Per il triennio 2025-2027, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

- a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST):
  - 1) per l'anno 2025 euro 120.000,00;
  - 2) per l'anno 2026 euro 120.000,00;
  - 3) per l'anno 2027 euro 120.000,00;
- b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP):
  - 1) per l'anno 2025 euro 3.300.000,00;
  - 2) per l'anno 2026 euro 3.300.000,00;
  - 3) per l'anno 2027 euro 3.300.000,00;
- c) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO):
  - 1) per l'anno 2025 euro 20.000,00;
  - 2) per l'anno 2026 euro 20.000,00;
  - 3) per l'anno 2027 euro 20.000,00;
- d) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM):
  - 1) per l'anno 2025 euro 800.000,00;

- 2) per l'anno 2026 euro 800.000,00;
  - 3) per l'anno 2027 euro 800.000,00;
  - e) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), a titolo di oneri per l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale:
    - 1) per l'anno 2025 euro 600.000,00;
    - 2) per l'anno 2026 euro 600.000,00;
    - 3) per l'anno 2027 euro 600.000,00;
  - f) Agenzia regionale Molise Lavoro:
    - 1) per l'anno 2025 euro 600.000,00;
    - 2) per l'anno 2026 euro 600.000,00;
    - 3) per l'anno 2027 euro 600.000,00;
  - g) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS):
    - 1) per l'anno 2025 euro 255.549,35;
    - 2) per l'anno 2026 euro 255.549,35;
    - 3) per l'anno 2027 euro 255.549,35.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale per il triennio 2025-2027:
- a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), cap.67012, missione 7, programma 1, titolo 1;
  - b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, missione 16, programma 1, titolo 1;
  - c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 1, titolo1;
  - d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (Fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, titolo 1, per l'importo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, euro 800.000,00 per l'anno 2026, euro 800.000,00 per l'anno 2027 e nel cap. 36675 (Oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 600.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026, e euro 600.000,00 per l'anno 2027;
  - e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, missione 15, programma 1, titolo 1;
  - f) Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS), cap. 2500, missione 11, programma 2, titolo 1.
3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in quattro rate trimestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
4. Per il triennio 2025-2027, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente agli importi accertati in entrata al cap. 420, titolo 1, tipologia 101, al cap. 425, titolo 1, tipologia 101 e cap. 90026, titolo 1, tipologia 101.
5. La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in:
- a) per l'anno 2025 euro 5.900.000,00;
  - b) per l'anno 2026 euro 5.900.000,00;
  - c) per l'anno 2027 euro 5.900.000,00.

## Art. 5

### *Ristrutturazione dei mutui*

1. La Giunta Regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2024 anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);
  - b) non devono comportare l'allungamento del piano di ammortamento;

c) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario, non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Molise di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

#### Art. 6

##### *Piano delle alienazioni*

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari di cui all'elenco riportato nell'allegata Tabella B).

#### Art. 7

##### *Sostituzione di allegato alla legge regionale 29 aprile 2024, n. 1*

1. È approvato l'Allegato n. 1 alla presente legge, denominato "Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto", che sostituisce l'Allegato 8, parimenti denominato, alla legge regionale 29 aprile 2024, n. 1 (Bilancio di previsione della Regione Molise 2024-2026).

#### Art. 8

##### *Sostituzione di allegati alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 10*

1. È approvato l'Allegato n. 2 alla presente legge, denominato "Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025", che sostituisce l'Allegato 3, parimenti denominato, alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025).

2. È approvato l'Allegato n. 3 alla presente legge, denominato "Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale", che sostituisce l'Allegato 4, parimenti denominato, alla legge regionale n. 10/2023.

#### Art. 9

##### *Modifiche della legge regionale 29 aprile 2024, n. 2*

1. Alla legge regionale 29 aprile 2024, n. 2 (Legge di stabilità regionale anno 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 dell'articolo 12 è abrogato;
- b) l'articolo 13 è abrogato.

#### Art. 10

##### *Sostituzione di allegato alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020)*

1. È approvato l'Allegato n. 4 alla presente legge, denominato Allegato 30 "Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione", che sostituisce l'Allegato 30, parimenti denominato, alla legge regionale n. 6/2021.

#### Art. 11

##### *Modifiche della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica)*

1. Alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica), il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio e la manutenzione delle opere consortili, la Regione eroga ai Consorzi di bonifica un contributo annuo, il cui importo è definito e concordato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, presso la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 31 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno. La Giunta regionale nello stesso atto definisce le modalità di erogazione del contributo secondo quanto concordato nei lavori della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione, in modo da consentire ai Consorzi l'iscrizione delle somme stabilite all'interno dei propri Bilanci previsionali, questi ultimi da approvare entro il 31.12 di ogni anno e trasmettere agli uffici regionali competenti, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla L.R. 42/2005. A tale riguardo, i Consorzi di Bonifica, obbligatoriamente, istituiscono nel proprio Bilancio di previsione appositi Capitoli (in entrata ed in uscita), aventi per oggetto "contributi ex art. 4 comma 3, L.R. 42/2005", nei quali iscriveranno, in previsione di entrata e di spesa, gli importi concordati e condivisi in sede di Consulta ed approvati dalla Regione Molise, con propria deliberazione di Giunta."

#### Art.12

##### *Esclusione dei costi legali derivanti da controversie di lavoro dai corrispettivi del Trasporto Pubblico Locale su gomma*

1. Al fine di garantire i principi di economicità, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche, è disposto che, nei contratti di servizio aventi ad oggetto l'affidamento del Trasporto Pubblico Locale esercito su gomma, non siano riconosciuti tra i costi ammissibili ai fini della determinazione del corrispettivo spettante le spese legali, gli onorari professionali, i risarcimenti, le somme dovute in forza di provvedimenti giudiziari o transattivi, le spese di giudizio, le sanzioni amministrative e ogni altro onere comunque derivante da controversie relative ai rapporti di lavoro, agli obblighi contributivi o alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Gli enti competenti, in sede di verifica dei piani economici e finanziari presentati dai concessionari, provvedono ad escludere tali costi dal novero delle voci ammissibili, disponendo, in caso di rendicontazione impropria, la proporzionale decurtazione del corrispettivo dovuto.

3. I contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alla disciplina di cui ai commi precedenti mediante apposita integrazione da adottarsi entro il termine di novanta giorni.

4. I contratti di servizio stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge dovranno altresì contenere apposita clausola che recepisca la disciplina introdotta con il presente articolo.

#### Art.13

##### *Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4*

1. All'articolo 43 della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4 (Disciplina regionale delle attività commerciali), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Al fine di promuovere l'economia circolare, la cultura del riutilizzo dei beni e la conseguente riduzione della produzione dei rifiuti, le amministrazioni pubbliche possono promuovere o patrocinare giornate o eventi tematici dedicati alla promozione ambientale, al riciclo ed al riuso di beni usati, a cui potranno partecipare, senza alcun onere né obbligo di possesso di tesserino identificativo, anche coloro non iscritti all'elenco comunale degli "hobbisti", che

vogliono vendere o scambiare beni ed oggetti di modico valore esclusivamente usati e di provenienza domestica o realizzati artigianalmente con materiali di riciclo. I partecipanti ai predetti eventi dovranno comunque preventivamente dichiarare al Comune, mediante autocertificazione da trasmettere almeno tre giorni prima della partecipazione all'evento, i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 e la tipologia di beni ed oggetti posti in vendita o oggetto di scambio.”.

#### Art.14

##### *Modifiche di leggi regionali*

1. All'articolo 12 della legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21 (Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale), il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I collegi dei revisori dei conti dei disciolti II.AA.CC.PP. decadono entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il Consiglio regionale elegge il Collegio dei revisori dei conti dei disciolti II.AA.CC.PP. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 6 in materia di “Disciplina regionale di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari” la cui durata comunque non potrà eccedere la chiusura della liquidazione.”.

2. L'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 21 (Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise) è sostituito dal seguente:

##### “Art. 4

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, per l'effettuazione delle riunioni dell'Associazione, idonei locali e risorse strumentali consiliari ad invarianza della spesa di bilancio.”.

3. L'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità) è sostituito dal seguente:

##### “Art. 8

##### *Compensi*

1. La partecipazione alle sedute della Commissione dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è onorifica e gratuita e non comporta oneri a carico del Bilancio del Consiglio regionale.

2. La Presidente della Commissione e le componenti, qualora lo deliberi la Commissione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale, possono recarsi in missione per lo svolgimento delle loro funzioni e hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali.”.

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 6 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi) è aggiunto il seguente articolo:

##### “Art. 4-bis

##### *Sequestro, pignoramento, ed altre procedure esecutive*

1. Nel caso di sequestro, pignoramento, cessione e di altre procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto gli assegni vitalizi diretti, indiretti, le indennità differite e di reversibilità, si applica la normativa statale vigente in materia per gli impiegati civili.”.

5. All'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del Piano sociale regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta regionale emana un avviso pubblico per l'individuazione degli idonei a ricoprire la figura di coordinatore d'ambito e di coordinatore strategico.”. La spesa di cui al comma 2-bis trova copertura finanziaria sullo stanziamento di bilancio di cui alla missione 12, programma 7, macroaggregato 104.

6. All'articolo 26 della legge regionale 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Nell'ambito delle disponibilità annuali di bilancio nonché degli stanziamenti integrativi che potranno essere assicurati dalla Giunta regionale, sono assunte iniziative finalizzate alla promozione della istituzione regionale sul territorio, favorendo il coinvolgimento di cittadini, in forma singola o aggregata, nelle attività di partecipazione civica, di tutela dei diritti diffusi di cittadinanza ed in quelle aventi valenza culturale e sportiva.

1-ter. Le spese sostenute per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo, limitatamente alle disponibilità di bilancio, hanno natura obbligatoria."

7. All'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2004, n. 3 (Istituzione della Festa del Molise), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nell'ambito della "Festa del Molise", sono attribuiti riconoscimenti onorifici ai dipendenti regionali cessati dalle funzioni nell'anno in corso o in quello precedente, particolarmente meritevoli per il servizio prestato in favore dell'amministrazione regionale."

8. La legge regionale 12 aprile 1995, n. 13 (Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio) è abrogata.

9. All'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionale), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. La misura percentuale della contribuzione a carico dei consiglieri regionali relativa alla determinazione dell'indennità differita è pari alla misura del 13,5 per cento della base imponibile, riferita all'indennità di carica e, ove spettante, anche di quella di funzione. Resta salvo il coefficiente di moltiplicazione del 2,75 volte quale misura a carico dell'Amministrazione regionale. L'applicazione di tale disposizione può essere richiesta dai consiglieri regionali in carica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, anche per il periodo decorrente dalla data di immissione nelle funzioni."

10. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 6 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi) è sostituito dal seguente: "5. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura oggetto di completamento e si considerano versate nel lasso temporale non coperto da contribuzione."

11. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4-bis

*Estensione delle disposizioni*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, tra l'altro finalizzate al recupero funzionale e all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, si applicano altresì ai porticati, ai sottotetti e alle tettoie, costruzioni realizzate anche solo con travi inclinate (tipologia brisoleil), graticci ornamentali o strutture realizzate per sostenere pannelli solari, ovvero per motivi architettonici, anche privi di tampognatura esterna laterale per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio o l'autorizzazione e assentiti con parere favorevole dell'Autorità competente."

12. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), in fine, dopo le parole "dalla cessazione stessa" sono aggiunte le parole ", fatta salva l'ipotesi di mancata approvazione nei termini di uno degli strumenti di bilancio previsti dal combinato disposto del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 9 del D.L. n. 113 del 2016, nel qual caso il Consiglio regionale può disporre con votazione a maggioranza qualificata il differimento del predetto termine di tre mesi fino all'effettuazione dell'adempimento approvativo e comunque non oltre l'anno solare di riferimento".

13. Alla legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 (Disciplina generale in materia di attività estrattive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nei soli casi in

cui siano espressamente richiamati, la presente legge si applica altresì ai materiali previsti nella I categoria dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.”;

b) all'articolo 11, comma 2, le parole “individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “aggiornati in misura non superiore al 20 per cento della pertinente tariffa estrattiva con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre. I Comuni, le Province e le Regioni provvedono all'adeguamento dei relativi rapporti di concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento”;

c) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: “3. La domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti già autorizzati.”;

d) la rubrica dell'articolo 13-bis è sostituita dalla seguente: “Contributo per attività estrattive”;

e) all'articolo 13-bis è aggiunto dopo il comma 1 il seguente comma: “1-bis. La tariffa di estrazione è applicata anche ai materiali previsti nella I categoria dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I proventi della tariffa di estrazione sono destinati nella misura del 70 per cento al ripristino ambientale di cave dismesse e abbandonate, per opere di restauro del paesaggio naturale o costruito ovvero di restauro architettonico.”.

14. Alla legge regionale 7 ottobre 2022, n. 21 (Disciplina del terzo settore), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.5-bis

*Contributi ai centri di servizio per il volontariato*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 63 del decreto legislativo n.117/2017, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell'articolo 61 del medesimo decreto legislativo, la Regione assegna, utilizzando risorse proprie, contributi in favore dei centri di servizio per il volontariato che svolgono le seguenti attività:

a) attività istituzionali dei CSV, purché coerenti con le finalità di supporto e promozione e sviluppo del volontariato;

b) progetti o iniziative aggiuntive, anche in collaborazione con altri enti, finalizzate a:

1) promuovere la cultura del volontariato, anche presso la cittadinanza;

2) promuovere percorsi di solidarietà e cittadinanza attiva per i giovani nelle scuole e nei luoghi educativi;

3) sostenere l'azione delle organizzazioni di volontariato (ODV) e, in parte, anche degli altri enti del Terzo Settore con al proprio interno volontari;

4) offrire servizi innovativi e sperimentali non coperti dal FUN.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 12 della legge n.241/1990.”;

b) dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-ter

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis della presente legge, per gli esercizi finanziari 2025-2026 e 2027, quantificati per ciascun anno nell'importo massimo di € 30.000,00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici la cui copertura è assicurata dal “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione” di cui al Capitolo di uscita n. 55200 del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di

spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

15. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali) è sostituito dal seguente: “4. Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi, in piena contestualità tra di loro. Sono rinnovati entro 45 giorni dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio e possono essere riconfermati.”.

16. Alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole “duri da almeno due anni prima della” sono sostituite dalle parole “sia preesistente alla”;

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: “3-bis. In caso di limitazione nel godimento dell'alloggio, dovuto a condizioni di precarietà igienico sanitaria, dimostrata nelle forme di legge e accertate dallo IACP, salvo che non persistano cause di risoluzione del contratto di locazione, l'assegnatario ha diritto a una riduzione del canone mensile pari al 20 per cento del dovuto, dalla data della richiesta rivolta all'ente e corredata da idonea documentazione, fino alla data della definitiva risoluzione delle problematiche di cui al presente comma.”.

17. Alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 12 (Norme in materia di polizia locale) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

*“Art.10-bis*

*Istituzione della Scuola Regionale di Formazione per la Polizia locale del Molise*

1. È istituita presso gli uffici regionali dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Molise la "Scuola Regionale di Formazione per la Polizia locale del Molise", di seguito denominata "Scuola", quale struttura permanente della Regione Molise. La Scuola ha lo scopo di garantire la formazione di base, l'aggiornamento professionale e la specializzazione degli operatori della Polizia Locale dei Comuni del Molise, al fine di elevarne la professionalità, l'efficacia e l'efficienza nell'espletamento dei compiti istituzionali, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. La Scuola promuove altresì attività di studio, ricerca e divulgazione in materia di polizia locale, sicurezza urbana e legislazione correlata, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e altre istituzioni pubbliche e private.

2. La Scuola è incardinata all'interno del Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale della Regione Molise.

3. La Scuola svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) organizzazione e gestione dei corsi di formazione di base per i nuovi assunti nei corpi e servizi di Polizia locale del Molise, in conformità con gli standard formativi definiti a livello nazionale e regionale;

b) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi per il personale in servizio, al fine di garantire la costante qualificazione e l'adeguamento alle evoluzioni normative e operative;

c) organizzazione e gestione di corsi di specializzazione in specifici settori di intervento della Polizia locale (es. polizia stradale, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, sicurezza urbana, polizia urbana e rurale, giudiziaria, ambientale, veterinaria, mortuaria, della circolazione e della infortunistica stradale, dell'igiene sanità e sicurezza, dell'edilizia, del commercio e attività produttive, dei pubblici spettacoli e in tutte le materie le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni ed agli altri enti locali ai sensi della normativa nazionale di riferimento e delle leggi regionali di delega e sub-delega);

d) realizzazione di seminari, convegni e workshop su tematiche di interesse per la

Polizia locale;

- e) predisposizione di materiale didattico e strumenti di supporto alla formazione;
- f) attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi;
- g) collaborazione con le Prefetture, le Procure della Repubblica e le altre forze dell'ordine presenti sul territorio regionale per la realizzazione di attività formative congiunte su temi di comune interesse;
- h) supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali in materia di formazione per la Polizia locale;
- i) qualificazione professionale, mediante corsi di aggiornamento professionale, degli operatori di polizia municipale in servizio.”.

18. Alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “7. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, eseguiti dai Consorzi ai sensi della normativa di settore vigente, nel rispetto dei principi di bilancio, la Regione può concorrere alla spesa in misura massima del 50 per cento dell'importo complessivo e, comunque, non oltre l'importo massimo di euro 100.000,00 nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. Gli interventi di somma urgenza contemplati nel presente comma, e per i quali è riconosciuto il contributo regionale, afferiscono esclusivamente a lavori urgenti di ripristino della funzionalità delle opere e degli impianti consortili, atti a scongiurare l'interruzione di pubblico servizio o di servizio di pubblica utilità e ad eliminare rischi per la pubblica incolumità. In caso di interventi in regime di somma urgenza, il Consorzio propone istanza al competente servizio regionale affinché proceda a richiedere parere alla Consulta regionale di cui all'articolo 31. La Consulta regionale di cui all'articolo 31 esprime il proprio parere in ordine:

- a) alla tipologia e all'entità dell'intervento, all'ammissibilità e legittimità della richiesta del contributo e in ordine al possesso dei requisiti di somma urgenza così come specificati nel presente comma;
- b) alla disponibilità e sostenibilità economica e finanziaria del bilancio regionale ai fini della determinazione dell'importo del contributo erogabile.

La Giunta regionale assume il provvedimento conclusivo entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Nello stesso atto la Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione del contributo conformemente a quanto definito dalla Consulta regionale di cui all'articolo 31.”;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. La manutenzione straordinaria può essere realizzata previo parere favorevole della Giunta regionale, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa dal Consorzio di bonifica mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di diniego, le opere di manutenzione straordinaria non possono essere realizzate.”.

19. (Istituzione della Molise Film Commission). E' istituita con le modalità stabilite dalla Giunta regionale la “Molise Film Commission”, di seguito denominata “MFC”, quale struttura operativa della Regione, finalizzata a creare le condizioni per attirare nelle Molise set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione, durante il processo produttivo. La MFC ha il compito di valorizzare e promuovere il Molise, sia come territorio che nella sua identità culturale, storico-archeologica, antropologica e sociale, anche in piena e fattiva collaborazione con associazioni, istituzioni, istituti scolastici ed enti locali come Comuni, Unioni dei Comuni e Province. La MFC assume la forma giuridica di Fondazione, con eventuale partecipazione privata, dotata di un Consiglio di amministrazione. Per attuare le finalità che la presente legge attribuisce alla MFC, la stessa sarà dotata di un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti e personalità del settore cinematografico italiano, che avrà il compito di supporto tecnico-amministrativo, oltre che di analisi valutativa, ricerca e studio. La MFC, sempre nell'intento di assolvere alle sue finalità, potrà avvalersi di collaborazioni e del

sostegno organizzativo e finanziario di istituzioni, enti, aziende e privati. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, provvederà a curare l'attuazione della MFC, predisponendone il regolamento per la concreta organizzazione gestionale ed operativa della MFC. Per gli interventi previsti dal presente comma la Giunta regionale è autorizzata, ai fini della costituzione del fondo di dotazione iniziale, ad assumere la spesa pari ad euro 100.000 da reperire mediante risorse sulla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 104, del bilancio regionale; la Giunta regionale potrà altresì avvalersi delle ulteriori risorse del P.R. Molise FESR - FSE + 2021-27.

20. (Istituzione del Presidio Turistico e Culturale Regionale di Isernia). È istituito il Presidio Turistico e Culturale Regionale di Isernia, di seguito denominato "PTCR", struttura operativa territoriale della Regione Molise, con sede in Isernia, finalizzata allo svolgimento delle attività di supporto, promozione e sviluppo del sistema turistico e culturale locale. Il PTCR non ha personalità giuridica autonoma e opera come ufficio operativo regionale in coerenza con gli indirizzi strategici regionali e in raccordo con gli enti locali, le istituzioni, le imprese e le associazioni del territorio. Il PTCR svolge le seguenti attività:

- a) fornisce supporto, assistenza e informazioni alle imprese, alle agenzie di viaggio e turismo, alle associazioni, ai turisti e agli enti pubblici e privati operanti nel territorio della provincia di Isernia;
- b) contribuisce alla costruzione, al rafforzamento e al miglioramento del sistema turistico locale;
- c) promuove, attua, coordina e collabora per la realizzazione di iniziative di carattere turistico e culturale, in Italia e all'estero, a supporto del sistema dell'accoglienza, della promozione territoriale e della commercializzazione dei prodotti e servizi turistici locali.

Le predette attività sono svolte nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo e si inseriscono nel contesto della programmazione regionale in materia turistica. La Regione Molise assicura l'operatività del PTCR utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale, previa consultazione con gli enti locali territorialmente interessati, adotta un regolamento attuativo volto a definire le modalità di organizzazione e di gestione del PTCR, i criteri di monitoraggio e valutazione delle attività svolte e le forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità istituzionali. Dalle disposizioni del presente comma non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

21. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 3, lettera a) le parole "del 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n.105 del 2024";
- b) dopo l'articolo 6 è introdotto il seguente articolo:

"Art.6-bis

*Cambio di destinazione d'uso per i fabbricati esistenti*

1. In ottemperanza all'articolo 23-ter, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, gli interventi sui fabbricati che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata, possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d'uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate, purché il cambio di destinazione avvenga tra le categorie previste dal comma 1 dell'articolo 23-ter del DPR 380/2001.

2. Nelle zone omogenee classificate "E" di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968, sono ammessi esclusivamente interventi di modifica alla destinazione, finalizzati all'uso agricolo e/o residenziale.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati, anche con

esecuzione di opere, purché queste non modifichino l'aspetto esteriore del fabbricato.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene.”.

22. All'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora le designazioni previste al comma 1, lett. d) e lett. e), non dovessero definirsi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, il Presidente della Giunta regionale provvede d'ufficio.”.

23. (Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo). La legge di bilancio pluriennale della Regione, a decorrere dall'esercizio 2025, istituisce idoneo capitolo di spesa da finanziarsi con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), irrogate dall'ufficio regionale competente, per un importo pari al cento per cento dell'ammontare delle medesime, da destinare alle attività di gestione e controllo in materia di potenziale vitivinicolo.

24. All'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 è autorizzato il finanziamento del Fondo Speciale provvedimenti legislativi regionali in itinere per un importo totale pari a euro 600.000,00 di cui euro 200.000,00 per il 2025, euro 200.000,00 per il 2026 ed euro 200.000,00 per il 2027, a valere sulla missione 1, programma 1, Organi istituzionali, di cui alla tabella A della legge di stabilità per l'anno 2025.”.

25. All'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Possono essere concessi contributi per manifestazioni di eccezionale interesse turistico sportivo che non rientrano nella programmazione di cui al comma 1. Una quota non inferiore al venti per cento del finanziamento è riservata alle manifestazioni di rilevante interesse internazionale cui partecipino società sportive del Molise anche agonistiche.”.

26. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale del 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità) è aggiunta dopo la lettera m) la seguente lettera: “m-bis) nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e tutela i diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo, contrastando ogni forma di manipolazione mentale e abuso psicologico ed in particolare attua misure di prevenzione e contrasto di gaslighting e altre forme di violenza relazionale e psicologica, nei confronti di donne e uomini, di persone appartenenti a categorie fragili o vulnerabili, in attuazione del principio di pari opportunità e nel rispetto della dignità umana.”.

27. Alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

*Centrale unica di committenza regionale*

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”, la Centrale unica di committenza regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 24, fermo restando il disposto degli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023, in favore dei seguenti soggetti:

a) amministrazione regionale;

b) società in house partecipate al 100 per cento:

1) Finmolise spa partecipata al 100 per cento in house providing;

2) Sviluppo Italia Molise spa partecipata al 100 per cento in house

providing;

3) Molise Dati Spa al 100 per cento in house providing;

c) Funivie Molise spa;

d) Fondazione Molise Cultura;

e) Enti strumentali controllati, solo nei casi di procedure di importo sopra la soglia comunitaria o di qualificazione. Nel caso di procedure sottosoglia comunitaria o di qualificazione, detti Enti conservano la loro autonomia operativa:

1) Azienda autonoma soggiorno e turismo – AAST;

2) Agenzia Regionale Molise Lavoro – ARML;

3) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Molise – ARPA;

4) Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca – ARSARP;

5) Agenzia Speciale Regionale Molise Acque;

6) Ente per il diritto allo studio universitario – ESU;

7) Enti Provinciali del turismo – EPT;

8) Ente Regionale per l'edilizia sociale – ErES;

9) Fondazione «Molise Cultura»;

10) Istituti Autonomi Case Popolari – IACP;

11) Istituto Regionale per gli Studi storici del Molise – IRESMO;

12) GRIM;

f) ASReM.

2. La Centrale unica di committenza regionale si configura quale “centrale di committenza” ai sensi della lettera i) dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

3. La Centrale unica di committenza regionale subentra nelle convenzioni in essere tra i soggetti di cui al comma 1.”;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

*Compiti della Centrale Unica di Committenza regionale*

1. La Centrale unica di committenza regionale:

a) svolge attività di aggregazione e centralizzazione della domanda pubblica e può stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, contratti quadro per le procedure di acquisto afferenti alle categorie merceologiche di beni e di servizi e di valore superiore alle soglie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2018 entro il 31 dicembre di ogni anno, in qualità di soggetto aggregatore regionale;

b) opera in qualità di Centrale di committenza ai sensi della lettera i) dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del d.lgs. n.36/2023, in favore dei soggetti di cui all'articolo 22;

c) nelle procedure d'interesse dell'amministrazione regionale dirette alla realizzazione di lavori pubblici e il soddisfacimento dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi:

1) svolge le attività demandate alla stazione appaltante, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità delle singole strutture amministrative regionali;

2) rilascia a tali strutture, dietro loro motivata richiesta, apposito nulla osta per lo svolgimento autonomo e diretto da parte delle stesse, delle attività di cui all'articolo 67, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, al fine di assicurare, in considerazione delle circostanze del caso concreto, il rispetto dei principi di cui al titolo I della parte I del libro I del d.lgs. n. 36/2023, salvo negare detto nulla osta ove non ne ricorrano i presupposti;

- d) svolge le funzioni di Stazione unica appaltante, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del D.P.C.M. del 30 giugno 2011;
- e) provvede alla programmazione regionale delle gare centralizzate degli acquisti, acquisendo e razionalizzando i fabbisogni aggregati dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 6;
- f) procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture, anche mediante il ricorso a strumenti di negoziazione innovativi e alla standardizzazione della domanda pubblica regionale con riferimento a procedure di interesse comune;
- g) provvede alla stipula di convenzioni e accordi quadro, di cui rispettivamente all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000) e all'articolo 59 del d. lgs. n. 36/2023, in cui gli operatori economici aggiudicatari si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità e/o dell'importo massimo stabilito da ciascun contratto quadro e nel rispetto dei prezzi, patti e altre condizioni ivi previsti, contratti esecutivi emessi dai soggetti di cui all'articolo 22;
- h) svolge le attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. z), del d. lgs. n. 36/2023, mediante la prestazione di supporto alle attività di committenza, nelle forme seguenti:
- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- i) procede all'istituzione e alla gestione di elenchi regionali degli operatori economici da invitare alle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, mettendo a disposizione i suddetti elenchi anche ai soggetti di cui all'articolo 22 per l'espletamento di procedure autonome;
- j) promuove la diffusione dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di piattaforme e servizi digitali regionali e di procedure automatizzate idonee ad assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
- k) promuove l'accesso al mercato e la diffusione dei sistemi di e-procurement regionali fra gli operatori economici, anche attraverso la formazione all'utilizzo degli strumenti di e-procurement regionali;
- l) promuove lo sviluppo del social public procurement nel territorio, in coerenza con gli obiettivi regionali;
- m) garantisce il monitoraggio dei consumi e dei livelli qualitativi di beni e servizi, relativamente alle procedure di gara aggregata direttamente gestite;
- n) partecipa alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come individuate dal DPCM 14 novembre 2024 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi);
- o) promuove e sviluppa iniziative di collaborative procurement con altre Centrali di committenza e soggetti aggregatori per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche mediante la stipula di specifici accordi di collaborazione.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere i) e j) del comma 1, la Centrale di committenza può ricorrere al supporto di Molise Dati S.p.A., società in house della Regione, a cui sono demandati i servizi di conduzione tecnica e di gestione delle

applicazioni informatiche necessarie in qualità di gestore delle piattaforme e dei servizi di e-procurement regionale.”;

- c) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

*Accordi di committenza*

1. I rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'articolo 22, fatta eccezione per l'amministrazione regionale, sono regolati da accordi di committenza che disciplinano anche le modalità di svolgimento di eventuali attività di committenza ausiliaria di cui alla lettera h) dell'articolo 24, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

2. La disciplina di cui al comma 1, per quanto riguarda Asrem, si applica limitatamente alle procedure di gara delegate alla Centrale unica di committenza e riferite alle categorie merceologiche non rientranti tra quelle indicate all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018.”;

- d) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

*Programmazione degli acquisti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del d. lgs. n. 36/2023, i soggetti di cui all'articolo 5 trasmettono alla Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma contenente l'elenco dei lavori, beni e servizi la cui acquisizione intendono delegare alla Centrale unica di committenza per gli anni successivi.

2. La Centrale unica di committenza, sulla base dei programmi pervenuti, adotta, entro il 31 dicembre, il programma biennale degli acquisti di lavori, beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da indire e/o aggiudicare e delle convenzioni/accordi quadro da stipulare negli esercizi successivi.

3. Resta inteso che l'adozione del programma da parte del Servizio Centrale Unica di Committenza non sostituisce l'adozione dei documenti programmatici demandati a tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 37 del d. lgs. n. 36/2023 e non esonera, pertanto, gli enti di cui all'articolo 5 dal provvedere a tal fine nei modi e nei termini indicati nello stesso decreto legislativo e in coerenza con i fabbisogni trasmessi al Servizio.”;

- e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

*Responsabile del procedimento*

1. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, la nomina e le funzioni del responsabile unico di progetto sono stabilite dall'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Nelle procedure di cui al comma 1, svolte nell'interesse dell'amministrazione regionale, il direttore della Centrale unica di committenza, di regola, si configura ed è nominato responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, fatta salva la ricorrenza di specifiche circostanze che, in base ad adeguata motivazione, giustifichino la nomina di altri soggetti o la mancata nomina di un responsabile per la fase di affidamento.”;

- f) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 31

*Clausola valutativa*

1. La Centrale unica di committenza rende conto annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Centrale, trascorso un anno dall'entrata in

vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, presenta alla Giunta regionale e al Comitato per la legislazione del Consiglio regionale una relazione che dia conto dei compiti svolti sulla base dell'articolo 3 e fornisca i seguenti elementi:

- a) in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di lavori, beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;
  - b) quali siano i risultati degli interventi previsti in termini di efficienza, economicità, efficacia ed innovazione.
3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione consiliare competente.
4. La Commissione consiliare competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 226 del d.lgs. n. 36/2023, fino alla sottoscrizione degli accordi di committenza di cui all'articolo 25:
- a) rimangono validi quelli conclusi in base alle disposizioni dell'articolo 27 della legge regionale n. 8/2015 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge;
  - b) i rapporti della Centrale di committenza regionale con l'Asrem continuano ad essere regolati solo dalla legge regionale n. 8/2015.”.

28. Alla legge regionale 28 febbraio 2022, n. 1 (Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio molisano) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali appartengono al patrimonio di interesse agrario e alimentare del Molise.”;
- b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Regione promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva della diversità del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 9.”;
- c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la tutela del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali, la salvaguardia e la gestione razionale degli ecosistemi agricoli e delle produzioni tradizionali.”;
- d) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Regione, attraverso l'Azienda Regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione e uso del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica.”;
- e) all'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. E' cura dell'ARSARP stipulare appositi accordi con l'Università degli Studi del Molise o con altre Università ed enti di ricerca.”;
- f) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della presente legge, sono considerate patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio molisano:
  - a) popolazioni, unità tassonomiche, varietà, ecotipi, cloni, razze e ceppi microbici, autoctoni del territorio molisano;
  - b) popolazioni, unità tassonomiche, varietà, ecotipi, cloni alloctoni, razze e ceppi

- microbici, introdotti da lungo tempo nel territorio della regione e integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;
- c) popolazioni, unità tassonomiche, varietà, ecotipi, razze e ceppi microbici derivanti dalle precedenti per selezione;
- d) popolazioni, unità tassonomiche, varietà, ecotipi già autoctoni, razze e ceppi microbici ma attualmente scomparsi dal territorio del Molise e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca molisani e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.”;
- g) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nelle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.”;
- h) all'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di tutelare il patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici locali del territorio molisano, in coerenza con l'articolo 1 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), è istituito il registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, costituito da una sezione vegetale, una sezione zootecnica e una sezione microbica. Al registro sono iscritte, nelle rispettive sezioni, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare di cui all'articolo 2.”;
- i) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'iscrizione del patrimonio regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale è effettuata a cura dell'ARSARP con procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, n. 1862 (Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).”;
- j) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le modalità e le procedure per l'iscrizione al registro regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.”.
- k) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 6

##### *Funzioni e composizione delle commissioni tecnico-scientifiche*

1. Le commissioni tecnico-scientifiche sono organi consultivi e propositivi della Giunta regionale e hanno sede presso gli uffici dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari. Esse hanno, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) effettuare una valutazione propedeutica all'iscrizione delle varietà, delle razze e dei ceppi microbici locali al registro regionale;
  - b) esprimere parere in merito alla cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 5 delle varietà locali, razze e ceppi microbici del territorio molisano;
  - c) proporre le priorità e le tipologie d'intervento relative alla tutela e conservazione del patrimonio di varietà locali, razze e ceppi microbici del territorio molisano.
2. Le commissioni tecnico-scientifiche, costituite con atto della Giunta regionale, sono coordinate dall'area regionale competente in materia di agricoltura.
3. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore microbico, coordinate da un dirigente regionale competente in materia di agricoltura, o da un funzionario delegato, componente entrambe le commissioni con funzioni di presidente.
4. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale di interesse agrario e alimentare è composta da:
  - a) un dirigente o funzionario regionale competente in materia di agricoltura,

- esperto in materia;
- b) due esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e di piante arboree di interesse agrario e agro-alimentare;
  - c) due rappresentanti degli agricoltori custodi di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio vegetale molisano di interesse agrario.
5. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale di interesse agrario e alimentare è composta da:
- a) un dirigente o funzionario regionale competente in materia di agricoltura, esperto in materia;
  - b) due esperti del mondo scientifico e accademico in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
  - c) due rappresentanti degli allevatori custodi di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio zootecnico molisano di interesse agrario e alimentare.
6. La Commissione tecnico-scientifica per il settore microbico di interesse agrario e alimentare è composta da:
- a) un dirigente o funzionario regionale competente in materia di agricoltura, esperto in materia;
  - b) due esperti del mondo scientifico e accademico in materia di risorse genetiche microbiche di interesse per l'agricoltura;
  - c) due rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio vegetale e zootecnico molisano di interesse agrario e alimentare.
7. La partecipazione alle commissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
8. Le commissioni si dotano di regole interne per il loro funzionamento”;
- l) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La tutela e la conservazione ex situ delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali del territorio molisano iscritte nel registro di cui all'articolo 4, previa autorizzazione della Giunta regionale, può essere affidata, senza costi e oneri a carico della Regione, a soggetti pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico organizzative, quali università, scuole pubbliche, associazioni di agricoltori e associazioni rurali.”;
  - m) all'articolo 7, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L'attività di conservazione ex situ del patrimonio delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di cui al presente articolo è a titolo gratuito e non dà luogo a nuovi oneri e a rimborso spese.”;
  - n) il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato;
  - o) il comma 6 dell'articolo 9 è abrogato;
  - p) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: “Circolazione del patrimonio genetico regionale”;
  - q) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di garantire un uso durevole del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario del territorio molisano, nel rispetto della normativa sanitaria e fitosanitaria vigente, è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all'articolo 9 la circolazione, senza scopo di lucro, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione appartenente alle varietà, razze e ai ceppi microbici iscritte al registro regionale, finalizzata al recupero, mantenimento e riproduzione soprattutto del patrimonio agricolo e alimentare locale a rischio di estinzione iscritto nel medesimo registro regionale.”;
  - r) l'articolo 14 è abrogato.

## Art. 15

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale

della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 Maggio 2025

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**  
**Francesco ROBERTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

## Legge di stabilità regionale 2025

## All. 1

## REGIONE MOLISE

## Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio di previsione)

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>		
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023		145.111.518,79
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023		45.473.506,51
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2023		1.455.485.962,07
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2023		1.464.032.909,38
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023		-
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023		-
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023		-
=	<b>Risultato di amministr. dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024</b>	182.038.077,99
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)		10.456.859,53
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	171.581.218,46
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	92.408.038,42
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (5)	32.363.383,68
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	253.426.881,59
	Fondo perdite società partecipate (5)	963.918,37
	Fondo contenzioso (5)	52.963.989,16
	Altri accantonamenti (5)	58.597.921,68
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	490.724.132,90
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	188.961.741,20
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.417.543,62
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	9.171.101,98
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	201.550.386,80
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	-

<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	-520.693.301,24
<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>	-
<b>Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)</b>	
<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:</b>	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	-
Utilizzo quota vincolata	-
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	-
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	-
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	-

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2024

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2022, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2022. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e' approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2023

(5) Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2022, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2022. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e' approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2024

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).